



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di dicembre alle ore 20.45 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MAFFI ALBERTO	SINDACO	Presente
BELOTTI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELI ELIDE	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
RIVELLINI ALEX ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
MAFFI ROMINA	CONSIGLIERE	Presente
BONALUMI GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
MILESI HELEN	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI TIZIANO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI PIER GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
MAFFI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
	Totale Presenti	10
	Totale Assenti	1

Partecipa il Vice Segretario comunale Dr. **Nicola Muscari Tomajoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Maffi Alberto** - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

MAFFI GIANPIETRO illustra e conferma la situazione al 2021;

Il Sindaco effettua un breve intervento conclusivo e pone in votazione;

PREMESSO che in data 23.09.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna Amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 [procedura ad evidenza pubblica];
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P. , rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisi la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
2. le amministrazioni rilevino una delle circostanze previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTI gli indirizzi della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica, pubblicati sul sito istituzionali del MEF in data 21.11.2019;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 21.12.2021, esecutiva, che approvava la revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2021, come previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175;

PRESO ATTO CHE dopo la revisione del 2021, il comune di Gandosso risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Cogeme spa con una quota pari a 0,009%;
- Uniacque spa con una quota pari a 0,13%;
- Servizi comunali Spa con una quota pari a 2,37%;
- Tutela Ambientale del Sebino Srl con una quota pari a 0,51%;

VISTO l'allegato piano di Razionalizzazione anno 2022 riferito alle partecipazioni detenute al 31.12.2021, allegato A alla presente deliberazione;

VISTO il parere redatto dal revisore dei conti;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli xx (xx) espressi in forma palese da xx (xx) consiglieri presenti e votanti, incluso il Sindaco;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il Piano di razionalizzazione anno 2022 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2021, **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI CONFERMARE** le quote di partecipazione delle società Cogeme spa, Uniacque spa, Servizi comunali e Tutela Ambientale del Sebino srl;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché alla costituenda struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del d.lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 c.4 D.lgs 267/2000, con voti favorevoli 10 (dieci) espressi da n.10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, incluso il Sindaco, in conformità alle vigenti disposizioni statutarie.



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 26 del 20.12.2022

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso *PARERE FAVOREVOLE* sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la copertura finanziaria.

Gandosso addì 20.12.2022

Il Ragioniere Comunale
F.to Gianpietro Maffi



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 26 del 20.12.2022

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Alberto Maffi)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 30.12.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Gandosso, 30.12.2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 30.12.2022

Il Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gandosso,

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli